

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
[www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) C.F. e P.I. 00821180577**

*All. 2*

***CAPITOLATO SPECIALE***

**PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 71  
DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN N. 60 LOTTI, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI BASSA E MEDIA COMPLESSITÀ AFFERENTI  
ALLA CND U PER LE ESIGENZE DI VARI REPARTI DELLA ASL RIETI, DURATA 36 MESI**

## ***Art. 1 – OGGETTO***

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità relative alla fornitura di dispositivi medici CND U per le esigenze del P.O. S. Camillo de Lellis della Asl di Rieti, secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto di gara.

La gara è una procedura suddivisa in più lotti, finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per ogni singolo lotto.

## ***Art. 2 - DEFINIZIONE DELLA FORNITURA***

La fornitura sarà suddivisa in **n. 60 Lotti**. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I Fornitori dovranno, inoltre, indicare per quanto offerto, prodotto per prodotto, la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia, (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute, e l'UDI (identificativo unico del dispositivo).

Il Fornitore dovrà considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovrà essere eseguito l'appalto. Il Fornitore dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le prestazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le condizioni fissate con il presente Capitolato e con i relativi atti di gara, nonché secondo le modalità che saranno man mano indicate, in conformità a quanto previsto negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata. Il Fornitore assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell'appalto anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del contratto. Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento durante l'esecuzione dell'appalto, la non rispondenza delle prestazioni alle caratteristiche degli atti di gara tutti, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata esecuzione della prestazione ovvero il Fornitore non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'Azienda affiderà ad altro Operatore economico l'appalto, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine dell'esecuzione della prestazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

**I prodotti offerti devono corrispondere, per ciascun lotto, alle caratteristiche di minima descritte nell'allegato 2.1 “*elenco prodotti*” del presente C.S.A. di gara, che si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente atto.**

La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di valutare prodotti equivalenti a quelli rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico in ossequio al principio di equivalenza sancito dall'Allegato II.5, Parte II – A Specifiche Tecniche, punto 7, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dall'Allegato II.5, Parte II – A Specifiche Tecniche, punti 7 e 8, al D.lgs. 36/2023 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art. 105 del D.lgs. 36/2023) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle

specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

L'Aggiudicatario si impegna, qualora previste e necessarie, a garantire sessioni formative a favore del personale utilizzatore dei dispositivi offerti.

### ***Art. 3 - DURATA DELLA FORNITURA***

La fornitura in oggetto avrà una **durata di 36 mesi** decorrenti dalla stipula del contratto.

Questa Azienda si riserva di:

- rinnovare il contratto per la durata massima pari a 12 mesi;
- esercitare l'opzione del quinto d'obbligo;

Il valore posto a base d'asta è pari ad **€ 1.781.444,88** al netto dell'IVA.

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad **€ 2.731.548,81**, al netto di Iva così suddiviso:

<b>LOTTO</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA (MESI 36)</b>	<b>IMPORTO DELL'EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO (MESI 12)</b>	<b>IMPORTO DELL'EVENTUALE OPZIONE QUINTO D'OBBLIGO</b>	<b>VALORE COMPLESSIVO A BASE DI GARA EX ART. 14, COMMA 4, CODICE</b>
1	14.040,00 €	4.680,00 €	2.808,00 €	21.528,00 €
2	1.260,00 €	420,00 €	252,00 €	1.932,00 €
3	9.828,00 €	3.276,00 €	1.965,60 €	15.069,60 €
4	12.240,00 €	4.080,00 €	2.448,00 €	18.768,00 €
5	18.360,00 €	6.120,00 €	3.672,00 €	28.152,00 €
6	36.000,00 €	12.000,00 €	7.200,00 €	55.200,00 €
7	180,00 €	60,00 €	36,00 €	276,00 €
8	17.640,00 €	5.880,00 €	3.528,00 €	27.048,00 €
9	540,00 €	180,00 €	108,00 €	828,00 €
10	2.700,00 €	900,00 €	540,00 €	4.140,00 €
11	11.880,00 €	3.960,00 €	2.376,00 €	18.216,00 €
12	540,00 €	180,00 €	108,00 €	828,00 €
13	2.016,00 €	672,00 €	403,20 €	3.091,20 €
14	60.480,00 €	20.160,00 €	12.096,00 €	92.736,00 €
15	6.084,00 €	2.028,00 €	1.216,80 €	9.328,80 €
16	4.536,00 €	1.512,00 €	907,20 €	6.955,20 €
17	15.300,00 €	5.100,00 €	3.060,00 €	23.460,00 €
18	37.800,00 €	12.600,00 €	7.560,00 €	57.960,00 €
19	86.400,00 €	28.800,00 €	17.280,00 €	132.480,00 €

20	19.440,00 €	6.480,00 €	3.888,00 €	29.808,00 €
21	4.860,00 €	1.620,00 €	972,00 €	7.452,00 €
22	2.911,68 €	970,56 €	582,34 €	4.464,58 €
23	48.600,00 €	16.200,00 €	9.720,00 €	74.520,00 €
24	29.160,00 €	9.720,00 €	5.832,00 €	44.712,00 €
25	48.600,00 €	16.200,00 €	9.720,00 €	74.520,00 €
26	5.346,00 €	1.782,00 €	1.069,20 €	8.197,20 €
27	26.697,60 €	8.899,20 €	5.339,52 €	40.936,32 €
28	7.020,00 €	2.340,00 €	1.404,00 €	10.764,00 €
29	39.808,80 €	13.269,60 €	7.961,76 €	61.040,16 €
30	59.400,00 €	19.800,00 €	11.880,00 €	91.080,00 €
31	48.600,00 €	16.200,00 €	9.720,00 €	74.520,00 €
32	21.600,00 €	7.200,00 €	4.320,00 €	33.120,00 €
33	50.220,00 €	16.740,00 €	10.044,00 €	77.004,00 €
34	5.832,00 €	1.944,00 €	1.166,40 €	8.942,40 €
35	43.200,00 €	14.400,00 €	8.640,00 €	66.240,00 €
36	38.880,00 €	12.960,00 €	7.776,00 €	59.616,00 €
37	16.200,00 €	5.400,00 €	3.240,00 €	24.840,00 €
38	43.200,00 €	14.400,00 €	8.640,00 €	66.240,00 €
39	18.000,00 €	6.000,00 €	3.600,00 €	27.600,00 €
40	180.000,00 €	60.000,00 €	36.000,00 €	276.000,00 €
41	1.260,00 €	420,00 €	252,00 €	1.932,00 €
42	31.500,00 €	10.500,00 €	6.300,00 €	48.300,00 €
43	2.376,00 €	792,00 €	475,20 €	3.643,20 €
44	42.120,00 €	14.040,00 €	8.424,00 €	64.584,00 €
45	12.600,00 €	4.200,00 €	2.520,00 €	19.320,00 €
46	19.800,00 €	6.600,00 €	3.960,00 €	30.360,00 €
47	272.376,00 €	90.792,00 €	54.475,20 €	417.643,20 €
48	24.408,00 €	8.136,00 €	4.881,60 €	37.425,60 €

49	39.600,00 €	13.200,00 €	7.920,00 €	60.720,00 €
50	17.820,00 €	5.940,00 €	3.564,00 €	27.324,00 €
51	15.120,00 €	5.040,00 €	3.024,00 €	23.184,00 €
52	5.400,00 €	1.800,00 €	1.080,00 €	8.280,00 €
53	51.840,00 €	17.280,00 €	10.368,00 €	79.488,00 €
54	43.200,00 €	14.400,00 €	8.640,00 €	66.240,00 €
55	3.600,00 €	1.200,00 €	720,00 €	5.520,00 €
56	3.240,00 €	1.080,00 €	648,00 €	4.968,00 €
57	712,80 €	237,60 €	142,56 €	1.092,96 €
58	97.200,00 €	32.400,00 €	19.440,00 €	149.040,00 €
59	288,00 €	96,00 €	57,60 €	441,60 €
60	1.584,00 €	528,00 €	316,80 €	2.428,80 €
	<b>1.781.444,88 €</b>	<b>593.814,96 €</b>	<b>356.288,98 €</b>	<b>2.731.548,82 €</b>

#### ***Art. 4 - QUANTITA'***

Le quantità annue sono indicate per ciascun lotto nell'Allegato 2.1 al presente CSA di gara.

Gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente in base alle effettive necessità della Azienda. L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente, revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di revocare l'affidamento in oggetto a seguito di indicazioni regionali.

#### ***Art. 5 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA***

##### **1) Disposizioni legislative:**

I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I materiali oggetto di gara debbono rispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva Comunitaria 90/385/CEE recepita a livello italiano dal D.lgs. n° 507/1992 e s.m.i. ed essere conformi alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana, alle norme di buona fabbricazione e qualità, alla vigente normativa in materia.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che saranno emanati durante il periodo contrattuale.

In particolare, dovranno:

- ✓ essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata

con D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

- ✓ essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato decreto;
- ✓ essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;
- ✓ per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi – se compatibile con il periodo massimo di validità;
- ✓ per i prodotti sterili, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi - se compatibile con il periodo massimo di sterilità;
- ✓ essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico ed allegati e, in generale, dalla documentazione di gara.
- ✓ ai sensi dei Decreti Ministeriali dell'11 maggio 2023, le ditte partecipanti devono rendere disponibili l'UDI (identificativo unico del dispositivo) in formato elettronico standardizzato ed interazione con l'Operatore Economico;
- ✓ Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza;

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

#### ***Art. 6 – CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA***

I prodotti oggetto della fornitura debbono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente.

L'etichetta deve riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell'allegato 1 al D.lgs. n°46/1997 e s.m.i.

Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario alle disposizioni vigenti in materia. Ogni confezione dovrà riportare tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e quelle necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo. La confezione dovrà garantire la conservazione della sterilità del prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori esterni e contenere il manuale di istruzioni d'uso, in ottemperanza alla normativa vigente.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire il mantenimento della sterilità e la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Eventuali avvertenze e precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti in gara devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

L'imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell'Azienda (imballaggio e confezioni "a perdere"). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell'imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre

il personale di magazzino.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

I prodotti debbono recare sull'imballaggio in modo leggibile ed indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le seguenti indicazioni:

Imballaggio che assicura la sterilità

- Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body
- Numero di repertorio
- Denominazione dell'apparecchio
- Codice dell'apparecchio, numero di lotto e numero di serie
- Indicazione della data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso
- Destinazione d'uso
- Nome ed indirizzo del fabbricante
- Indicazione di mese ed anno di fabbricazione

Imballaggio commerciale

- Marcatura di conformità CE e codice di identificazione del Notified Body
- Numero di repertorio
- Denominazione dell'apparecchio
- Codice apparecchio, numero di lotto e numero di serie
- Indicazione della data di scadenza
- Simbolo del monouso
- Destinazione del dispositivo
- Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- Nome ed indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- Condizioni per il trasporto ed il magazzinaggio del dispositivo

***Art. 7 - MODALITA' DI FORNITURA E CONSEGNE***

**7.1 FORNITURE**

- a) Sulle scatole dovranno essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per individuare il tipo di prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo dello stabilimento di confezione;
- b) I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità e comunque non inferiore a 24 mesi – se compatibile con il periodo massimo di validità. In caso contrario la UOC politica del farmaco e dei dispositivi medici per esigenze terapeutiche tratterà i prodotti chiedendo alla Ditta la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti;
- c) In caso di prodotti in scadenza, l'Azienda si impegna a darne tempestiva comunicazione alla società, la quale si impegnerà, entro due settimane dalla contestazione, alla sostituzione del bene con pari quantità dello stesso prodotto;

- d) La società deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti, gli eventuali danni sono a carico del mittente;
- e) Variazioni di qualità in corso di fornitura dovranno essere anticipate per iscritto alla UOC politica del farmaco e dei dispositivi medici e verranno accettate solo dopo parere favorevole del Responsabile U.O.C. di competenza e dell'unità organizzativa sopra citata;
- f) I quantitativi dei prodotti in gara sono presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in diminuzione

## **7.2 CONSEGNE**

La consegna delle merci dovrà essere effettuata presso il magazzino afferente alla U.O.C. Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici sita presso il P.O. San Camillo de Lellis di Rieti, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti nel presente articolo, l'Aggiudicatario provvederà a dare tempestiva comunicazione all'Azienda e, ove la stessa lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante.

Ove necessario, l'Azienda provvederà ad acquistare i beni non consegnati dai fornitori secondi in graduatoria ovvero sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere. L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l'Azienda.

L'Azienda trasmetterà apposite richieste di consegna (ordini) nelle quali saranno specificate, di volta in volta, le quantità da inviare.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all'interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: numero di riferimento dell'ordine e la data, l'ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell'Azienda Sanitaria e le relative quantità.

La merce dovrà essere fornita **entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta** e dovrà essere consegnata a seguito di regolare ordine nelle quantità e qualità trasmesso per via telematica NSO, in caso contrario non sarà accettato dai magazzini.

In casi eccezionali, **quando l'urgenza del caso lo richieda** e previa espressa comunicazione, a insindacabile giudizio dell'Azienda, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e **comunque entro 3 giorni naturali** e consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

L'accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all'atto della consegna.

Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la Società fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

La Ditta garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della somministrazione.

## ***Art. 8 – FORNITURE IN CONTO VISIONE***

Per i lotti nn. 19 e 32 l'operatore economico si impegna a fornire i dispositivi da gestire in conto visione.

Il Fornitore si impegna a consegnare presso la UOC Politica del Farmaco e DM dell'ASL di

Rieti, sulla base della richiesta inoltrata dal Dirigente Medico dell'U.O. interessata, in previsione di un intervento su un paziente individuato, il tipo di dispositivo medico (DM) scelto, nelle varie gamme di misure e tipologie, individuato tra i prodotti aggiudicati, in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico, così come da regolamento aziendale e successivo contratto di conto visione;

Sarà cura, onere e responsabilità dello stesso assicurarsi che i DM richiesti siano ricompresi nell'elenco dei dispositivi oggetto del contratto.

I DM oggetto di conto visione dovranno essere consegnati in visione, entro 15 giorni, direttamente al personale DAPS dell'U.O. richiedente, accompagnati da DdT che porta l'indicazione "Conto visione".

Nel caso in cui i DM non possano essere consegnati direttamente al personale DAPS (Dipartimento Professioni Sanitarie), i DM dovranno essere consegnati, esclusivamente, alla UOC PFDM, che ne curerà il recapito immediato al personale DAPS, il quale seguirà direttamente le operazioni di introduzione e dismissione dei dispositivi nell'U.O. interessata.

Il regolamento è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.asl.rieti.it/procedure-aziendali/procedure-di-risk-management>

## ***Art. 9 - GESTIONE DELL'INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTO***

### **9.1 GESTIONE DELL'INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK**

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al DEC dell'Azienda. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna come indicati al precedente art. 7 ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto. A seguito di tale comunicazione, gli Ordinativi di Fornitura pervenuti nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiuti entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, pena l'applicazione di penale come prevista ai successivi articoli.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun anno di durata del contratto. Il Fornitore, risolta l'indisponibilità, dovrà darne comunicazione per iscritto al DEC e al RUP. Si precisa che nel caso l'indisponibilità temporanea del prodotto venga sanata con l'introduzione di un nuovo prodotto autorizzato, il Fornitore, contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della risoluzione della indisponibilità del Prodotto, dovrà trasmettere al DEC dell'Azienda:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- certificazione (dichiarazione di conformità) che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- certificazione (dichiarazione di conformità) che attesti la rispondenza alle eventuali normative richieste dal Lotto;
- certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana o inglese, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne.

La fornitura del prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara (in particolare, dovrà rispettare i requisiti e le caratteristiche tecniche richiesti nel Capitolato tecnico, nell'Allegato 2.1 "*elenco prodotti*" e le caratteristiche migliorative eventualmente offerte dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura di gara).

In caso di esito negativo di suddette verifiche e qualora l'indisponibilità del prodotto persista l'Azienda avrà facoltà di risoluzione del contratto con riferimento al Fornitore interessato dalle verifiche negative.

## **9.2 GESTIONE DELL'INDISPONIBILITA' DI PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE E/O DELL'IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA E GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA**

In tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- rotture di stock oltre quelle previste;
- sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto con il Fornitore inadempiente, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione del contratto non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente all'Azienda l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo. Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- certificazione (dichiarazione di conformità) che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- certificazione (dichiarazione di conformità) che attesti la rispondenza alle eventuali normative richieste dal lotto;
- certificazione (dichiarazione di conformità) relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità;

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma. Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Azienda procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto. La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara. In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Azienda avrà facoltà di risoluzione del contratto. Resta inteso che l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione del prodotto oggetto di contratto è configurabile da parte del Fornitore purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. sia offerto allo stesso prezzo del contratto o minore;
2. rispetti i requisiti tecnici minimi e premiali descritti nel Lotto di gara e offerti;
3. non intacchi profili di concorrenza.

#### ***Art. 10 – CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO***

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente al DEC, al fine di avere il parere favorevole da parte del RUP/Responsabile del reparto interessato, per l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

#### ***Art. 11 – CONTROLLI SULLE FORNITURE***

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata al momento dell'apertura dei colli, la UOC politica del farmaco e dei dispositivi medici in accordo con l'unità organizzativa di competenza, entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno essere rifiutati dalla UOC politica del farmaco e dei dispositivi medici o dal reparto di competenza, non solo all'atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

Agli effetti della verifica di conformità, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Società fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

#### ***Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI***

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

La fattura mensile relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui al richiamato DCA n. U00308/2015.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:

*Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Via del Terminillo n.42  
021000 – Rieti (RI)  
P.IVA / C.F. 00821180577  
Codice IPA: UFXIHE*

L'ASL corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore si riferiscono ai servizi erogati a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare apposito documento relativo alla contabilità mensile dei servizi effettuati unitamente alla documentazione inerente alla fornitura effettuata.

Qualora l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all'impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.

### ***Art. 13 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO***

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno

- predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
  - assumere l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

#### ***Art. 14 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO***

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto è applicato il contratto collettivo

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

#### ***Art. 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA***

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo scritto con l'Azienda, ad eccezione di: giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. L'Azienda potrà rivolgersi al Fornitore per: richiedere informazioni sui prodotti offerti, richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne, inoltrare reclami.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

#### ***Art. 16 – BREVETTI E LICENZE***

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

#### ***Art. 17 - VARIAZIONE DELLA NORMATIVA***

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara,

nel corso della durata dei contratti di fornitura, l'Azienda si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti.

### ***Art. 18 – PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO***

La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara comporterà l'applicazione di penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la facoltà di risolvere il contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, la ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

1) in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta (o entro il minor tempo offerto nell'offerta tecnica), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00);

2) Nel caso di consegna di prodotti difettosi o di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

Prima dell'applicazione delle suddette penali la ASL contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 10 giorni solari, entro il quale dovranno essere prodotte le giustificazioni scritte.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti e qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

In caso di recidiva la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell'Aggiudicatario, per ogni inadempienza un'ulteriore penale pari ad € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà l'applicazione della pena anzidetta.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L'ASL Rieti si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In tal caso l'ASL Rieti avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Aggiudicatario con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

#### ***Art. 19 – CESSIONE DEI CREDITI***

Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

#### ***Art. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA***

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

4. L'Azienda avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

### ***Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

Ai sensi dell'art. 122, del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
  - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
- f) Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
- g) Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- l) L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 17, presente Capitolato;

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## ***Art. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO***

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato alcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 123 del Codice e nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

## ***Art. 23 – NORME DI RINVIO***

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Allegati:

All. 2.1 - Elenco prodotti (descrizione, fabbisogno e basi d'asta);

